

# 1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL)[[1]](#footnote-1) stabilisce le procedure atte ad agevolare la verifica e, ove necessario, il miglioramento della comparabilità, dell'affidabilità e dell'esaustività delle stime degli Stati membri del rispettivo reddito nazionale lordo (RNL). Il regolamento RNL è entrato in vigore il 18 aprile 2019.

In applicazione del Sistema europeo dei conti (SEC 95) a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio[[2]](#footnote-2), l'RNL ha costituito la base per la quarta risorsa propria delle Comunità a decorrere dal 1º gennaio 2002. L'RNL ha sostituito il prodotto nazionale lordo (PNL), che era utilizzato per la valutazione della quarta risorsa propria negli anni precedenti al 2002.

In applicazione del Sistema europeo dei conti (SEC 2010) a norma del regolamento (UE) n. 549/2013[[3]](#footnote-3), l'RNL costituisce la base per la quarta risorsa propria del bilancio dell'UE a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Il regolamento RNL è stato preceduto dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio[[4]](#footnote-4) (direttiva PNL) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio[[5]](#footnote-5), che sono stati entrambi abrogati con l'entrata in vigore del regolamento RNL. La direttiva PNL ha istituito una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità, dell'affidabilità e della completezza del PNL in seno al comitato PNL, nell'ambito del quale gli Stati membri e la Commissione hanno collaborato strettamente dal 1989 al 2003. L'abrogato regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 ha istituito un'analoga procedura di verifica e di valutazione dell'RNL in seno al comitato RNL, nell'ambito del quale gli Stati membri e la Commissione hanno collaborato strettamente dal 2004 al 2019. È stato raggiunto un buon livello di affidabilità, comparabilità ed esaustività in relazione ai dati da utilizzare ai fini delle risorse proprie.

Il regolamento RNL riprende tale procedura e la adegua per tenere conto dell'RNL ai fini delle risorse proprie. Esso prevede l'istituzione di un gruppo di esperti formale che assista la Commissione per quanto concerne le procedure e i controlli riguardanti i calcoli dell'RNL ai fini delle risorse proprie. Il gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo è stato istituito a tale scopo[[6]](#footnote-6).

In conformità dell'articolo 9 del regolamento RNL, la presente relazione fornisce una sintesi dei progressi compiuti dalla Commissione e dal gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo per quanto riguarda l'armonizzazione dell'RNL e l'applicazione del regolamento RNL sin dalla sua entrata in vigore. Nel capitolo 2 sono illustrate le misure adottate per garantire la coerenza con la definizione e il calcolo del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato di cui al regolamento RNL. Nel capitolo 3 sono illustrate le misure adottate per garantire la trasmissione tempestiva da parte degli Stati membri alla Commissione dei dati relativi all'RNL e delle informazioni aggiuntive. Nel capitolo 4 sono descritte le azioni intraprese dalla Commissione per verificare le fonti e i metodi utilizzati dagli Stati membri per il calcolo dell'RNL. Nel capitolo 5 sono tratte conclusioni sull'applicazione del regolamento RNL dalla sua entrata in vigore.

# 2. DEFINIZIONE E CALCOLO DEL REDDITO NAZIONALE LORDO AI PREZZI DI MERCATO

L'articolo 1 del regolamento RNL stabilisce che l'RNL e il prodotto interno lordo (PIL) devono essere definiti conformemente al Sistema europeo dei conti 2010 ("SEC 2010") istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013.

Come previsto dall'articolo 1, gli Stati membri calcolano il PIL secondo tre metodi: il metodo della produzione, il metodo della spesa e il metodo del reddito. Nel calcolare il PIL, e nella transizione dal PIL all'RNL, gli Stati membri hanno utilizzato i concetti e le definizioni del SEC 2010 sin dalla prima applicazione di tale principio contabile nel 2014.

L'RNL in applicazione del SEC 2010 è stato verificato nel ciclo di verifica dell'RNL 2016-2019, che ha comportato una verifica rafforzata della transizione dai concetti del SEC 95 a quelli del SEC 2010, compresi controlli approfonditi delle singole principali modifiche concettuali tra i due principi. Il ciclo di verifica 2016-2019 è stato completato con successo dopo l'entrata in vigore del regolamento RNL nel 2019.

Per il ciclo di verifica dell'RNL 2020-2024 continuano ad applicarsi gli stessi concetti e le stesse definizioni (SEC 2010) in conformità dell'articolo 1 del regolamento RNL.

Per quanto riguarda l'adeguatezza, in termini di affidabilità, comparabilità ed esaustività, dei dati relativi all'RNL ai fini delle risorse proprie si applicano, se del caso, le disposizioni pertinenti dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014[[7]](#footnote-7), con particolare riferimento alla possibilità di esprimere riserve sulla qualità dei dati relativi all'RNL per i punti notificati dalla Commissione o dallo Stato membro.

# 3. TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALL'RNL E DELLE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

*Trasmissione annuale dei dati relativi all'RNL e delle relazioni sulla qualità dei dati relativi all'RNL*

A norma dell'articolo 2 del regolamento RNL, gli Stati membri devono calcolare l'RNL e trasmettere alla Commissione (Eurostat), prima del 1º ottobre di ogni anno, i dati per gli aggregati RNL e le loro componenti. Detto termine è allineato alla data limite per la trasmissione di altri dati annuali di contabilità nazionale nell'ambito del programma di trasmissione del SEC 2010, il che agevola la preparazione di tutte le serie di dati pertinenti da parte degli Stati membri.

Gli Stati membri devono trasmettere gli aggregati RNL e le loro componenti, conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento. Devono essere trasmessi i dati relativi all'anno precedente ed è comunicata contestualmente qualsiasi modifica apportata ai dati degli anni precedenti. Tale prescrizione si riflette nei modelli delle tabelle di trasmissione (questionari RNL) predisposti da Eurostat prima di ogni trasmissione annuale dei dati.

Ogni anno, in occasione della riunione di primavera del gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo, è raggiunto un accordo su una struttura comune del questionario RNL che gli Stati membri devono utilizzare al fine di agevolare la trasmissione dei rispettivi dati relativi all'RNL. Eurostat trasmette a ciascuno Stato membro un modello del questionario concordato, sollecitando la restituzione tempestiva delle tabelle compilate.

Il questionario comprende anche formule e tabelle aggiuntive che consentono di verificare la coerenza dei dati trasmessi e di evitare o rilevare eventuali errori. Inoltre il questionario è accompagnato da istruzioni dettagliate per la corretta compilazione. Tali misure hanno notevolmente contribuito ad armonizzare e a migliorare ulteriormente i dati trasmessi a Eurostat dagli Stati membri.

Il regolamento RNL impone inoltre agli Stati membri di trasmettere a Eurostat una relazione annuale sulla qualità dei rispettivi dati relativi all'RNL (articolo 2, paragrafo 3). Lo scopo principale di tale relazione è fornire alla Commissione le informazioni riguardanti le modifiche che, dalla precedente trasmissione dei dati relativi all'RNL, sono state apportate alle fonti e ai metodi utilizzati per la compilazione degli aggregati RNL e delle relative componenti. Nella riunione di primavera il gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo concorda anche il contenuto e il formato comuni di tale relazione. Tale procedura esiste da molti anni; pertanto le relazioni sono in genere di buona qualità e forniscono alla Commissione e al gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo le informazioni di base necessarie per valutare i dati relativi all'RNL degli Stati membri e le relative revisioni.

Gli Stati membri trasmettono per via elettronica i dati pertinenti nel questionario RNL, corredato di una relazione sulla qualità dei dati relativi all'RNL, al punto unico di raccolta dati di Eurostat (attraverso la piattaforma dedicata EDAMIS).

Poiché il regolamento RNL è un atto giuridico rilevante ai fini del SEE, i paesi EFTA[[8]](#footnote-8) trasmettono i dati relativi all'RNL con le stesse modalità adottate dagli Stati membri dell'UE. Inoltre conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea[[9]](#footnote-9), il diritto dell'Unione relativo alle risorse proprie dell'UE per gli esercizi finanziari fino al 2020 continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, anche nel caso delle risorse proprie in questione da mettere a disposizione, correggere o sottoporre a rettifica dopo tale data. Pertanto anche il Regno Unito trasmette i dati relativi all'RNL per il periodo fino al 2020 a norma del regolamento RNL.

Nel 2019 tutti i paesi tranne uno (uno Stato membro dell'UE) hanno trasmesso le informazioni relative all'RNL 2019 prima del 1º ottobre nel rispetto della scadenza. L'ultimo Stato membro le ha trasmesse il 1º ottobre.

Nel 2020 tutti i paesi tranne uno (un paese EFTA) hanno trasmesso le informazioni relative all'RNL 2020 prima del 1º ottobre nel rispetto della scadenza. L'ultimo paese EFTA ha trasmesso il questionario RNL il 15 ottobre e la relazione sulla qualità il 28 ottobre.

Nel 2021 tutti i 32 paesi hanno trasmesso le informazioni relative all'RNL 2021 prima del 1º ottobre nel rispetto della scadenza.

Nel 2022 tutti i 32 paesi tranne uno (un paese EFTA) hanno trasmesso le informazioni relative all'RNL 2022 prima del 1º ottobre nel rispetto della scadenza*.* L'ultimo paese EFTA ha trasmesso soltanto il questionario RNL entro la scadenza.

*Inventari RNL*

Mentre la relazione sulla qualità è intesa a fornire un aggiornamento sulle modifiche apportate alla metodologia e ai dati relativi all'RNL di uno Stato membro, gli inventari RNL delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le relative componenti forniscono una descrizione completa e dettagliata delle fonti e dei metodi utilizzati per il calcolo delle stime definitive dell'RNL. Tali inventari servono da base per la valutazione, da parte di Eurostat, della qualità dei dati relativi all'RNL degli Stati membri in termini di comparabilità, affidabilità ed esaustività.

L'articolo 3 del regolamento RNL obbliga gli Stati membri a fornire a Eurostat un inventario RNL. Prevede inoltre che la Commissione stabilisca, mediante atti di esecuzione, la struttura e le modalità dettagliate dell'inventario, conformemente al SEC 2010, nonché il calendario per il suo aggiornamento e la sua trasmissione. L'articolo 3 stabilisce inoltre che gli atti di esecuzione non devono comportare costi aggiuntivi considerevoli che risulterebbero in un onere sproporzionato e ingiustificato per gli Stati membri. Inoltre l'inventario deve essere coerente con il SEC 2010 e deve evitare duplicazioni e sovraccarichi.

Tali aspetti sono stati trattati nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione[[10]](#footnote-10), che è stato adottato successivamente alle disposizioni di cui sopra, e nella guida per gli inventari RNL approvata dal gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo. In particolare per quanto riguarda la struttura degli inventari, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 precisa che essi devono comprendere 10 capitoli e le tabelle di processo RNL. I singoli capitoli dell'inventario riguardano gli aspetti indicati di seguito.

Capitolo 1 Panoramica del sistema dei conti

Capitolo 2 Politica di revisione e calendario per la revisione e la finalizzazione delle stime. Revisioni di rilievo successive all'ultima versione dell'inventario RNL

Capitolo 3 Metodo della produzione

Capitolo 4 Metodo del reddito

Capitolo 5 Metodo della spesa

Capitolo 6 Procedura di bilanciamento o di integrazione e convalida delle stime

Capitolo 7 Panoramica delle rettifiche volte ad assicurare l'esaustività dei dati

Capitolo 8 Transizione dal prodotto interno lordo (PIL) all'RNL

Capitolo 9 Principali classificazioni utilizzate

Capitolo 10 Principali fonti di dati utilizzate

Gli inventari RNL comprendono, sotto forma di allegato, le tabelle di processo che forniscono informazioni numeriche sui risultati di tutte le fasi consecutive del processo di compilazione dell'RNL, dalle fonti statistiche alle varie rettifiche fino ai dati di contabilità nazionale definitivi. Contengono inoltre informazioni numeriche sulla dimensione relativa dei singoli tipi di fonti utilizzate e rettifiche effettuate in tale processo di compilazione, nonché riferimenti ai pertinenti capitoli dell'inventario RNL.

La guida per gli inventari RNL, che è stata redatta in stretta collaborazione con il gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo e che riflette le modalità dettagliate stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546, contiene prescrizioni dettagliate relative alla struttura e al contenuto dei singoli capitoli. Offre inoltre agli Stati membri orientamenti su come elaborare un inventario di buona qualità, evidenziando i principi e gli aspetti principali su cui soffermare l'attenzione in tale processo. Contiene inoltre indicazioni per quanto riguarda la scelta dell'anno di riferimento e la trasmissione e i successivi aggiornamenti dell'inventario RNL.

Nella stesura della guida per gli inventari RNL è stata prestata particolare attenzione alla necessità di evitare duplicazioni e sovraccarichi nella descrizione e nell'uso dei termini e delle definizioni del SEC 2010. Inoltre l'aggiornamento della guida per il ciclo di verifica dell'RNL 2020-2024 ha introdotto soltanto modifiche minime, laddove si è ritenuto necessario modificare le prescrizioni esistenti o fornire ulteriori orientamenti.

Ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 il termine per la trasmissione dell'inventario RNL era il 31 dicembre 2021. La maggior parte degli Stati membri aveva trasmesso il proprio inventario RNL entro tale data. La Commissione ha formulato una riserva generale per cinque Stati membri in ragione della trasmissione tardiva dell'inventario RNL. Per quattro di questi Stati membri la riserva generale è stata successivamente revocata in seguito alla trasmissione dei rispettivi inventari RNL.

Subito dopo la trasmissione degli inventari RNL e delle tabelle di processo, Eurostat ha svolto un'analisi generale iniziale della loro completezza e coerenza nell'ambito della valutazione del rischio relativo all'RNL. Tale verifica non ha riscontrato carenze rilevanti tali da ostacolare le verifiche dettagliate degli inventari RNL nel ciclo 2020-2024.

Poiché le procedure e le statistiche di base per la compilazione dei dati definitivi relativi al PIL e all'RNL non cambiano in maniera significativa da un anno all'altro bensì soltanto a seguito di revisioni profonde a intervalli di tempo più estesi, non è necessario rielaborare gli inventari RNL ogni anno. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 precisa che i successivi aggiornamenti dell'inventario RNL devono essere effettuati e trasmessi a Eurostat entro 12 mesi da ogni modifica rilevante delle fonti o dei metodi per la compilazione dell'RNL. In ogni caso l'inventario RNL deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni.

# 4. PROCEDURE E CONTROLLI RIGUARDANTI I CALCOLI DELL'RNL

*Gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo*

Conformemente all'articolo 4 del regolamento RNL la Commissione deve istituire un gruppo di esperti formale, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Tale gruppo di esperti è incaricato di:

* fornire consulenza alla Commissione ed esprimere il proprio parere circa la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività dei calcoli dell'RNL;
* esaminare le questioni relative all'esecuzione del regolamento; e
* emettere pareri annuali sull'adeguatezza dei dati relativi all'RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie.

Subito dopo l'entrata in vigore del regolamento RNL la Commissione ha adottato, il 17 maggio 2019, una decisione che istituisce il gruppo di esperti della Commissione sul reddito nazionale lordo[[11]](#footnote-11). Il gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo si è riunito per la prima volta a maggio del 2019 e ha adottato il proprio regolamento interno. Da allora si è riunito regolarmente due volte l'anno, in primavera e in autunno. Dall'entrata in vigore del regolamento RNL il gruppo di esperti si è riunito regolarmente otto volte (fino a novembre del 2022). Ha inoltre organizzato tre riunioni ad hoc sul tema della globalizzazione.

La Commissione (Eurostat) ha la facoltà di istituire sottogruppi del gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo per esaminare questioni specifiche relative all'RNL sulla base di un mandato definito dalla Commissione.

A novembre del 2019 Eurostat ha istituito un sottogruppo sulla frode IVA dell'operatore inadempiente. Il sottogruppo è stato istituito per scambiare pratiche, discutere di fonti e metodi e preparare raccomandazioni allo scopo di garantire ulteriormente la comparabilità nel trattamento della frode IVA dell'operatore inadempiente. I lavori di detto sottogruppo si sono conclusi a novembre del 2020 con l'approvazione della sua relazione finale da parte del gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo.

A giugno del 2020 Eurostat ha istituto un sottogruppo sull'esaustività. Tale sottogruppo è incaricato di esaminare questioni specifiche relative all'esaustività per garantire ulteriormente l'esaustività dei dati relativi all'RNL, scambiare pratiche ed elaborare orientamenti pratici al fine di garantire una maggiore comparabilità delle rettifiche volte ad assicurare l'esaustività dei dati. I lavori di detto sottogruppo sono in corso e dovrebbero concludersi nel 2023.

*Parere formale sull'adeguatezza dei dati relativi all'RNL ai fini delle risorse proprie*

L'articolo 4 del regolamento RNL precisa inoltre che il gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo deve emettere pareri annuali sull'adeguatezza dei dati relativi all'RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie. A tal fine un documento redatto da Eurostat, che comprende i dati relativi all'RNL e le relazioni sintetiche sulla qualità trasmessi, è presentato al gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo affinché lo esamini nelle sue riunioni d'autunno. Nell'allegato del parere, Eurostat presenta in forma concisa alcune informazioni quantitative e qualitative sui principali risultati della verifica.

Dall'entrata in vigore del regolamento RNL il gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo ha adottato con successo ogni anno il parere che conferma che i dati trasmessi nei questionari RNL dagli Stati membri e dal Regno Unito sono adeguati ai fini delle risorse proprie. Una volta accertata l'adeguatezza dei dati, il parere, corredato dei dati, è trasmesso alla DG Bilancio. Tale processo si svolge senza difficoltà, consentendo alla DG Bilancio di calcolare in tempo utile i contributi di bilancio di ciascun paese a titolo della risorsa propria basata sull'RNL.

*Modello di verifica*

Le fonti e i metodi utilizzati dagli Stati membri per il calcolo dell'RNL, quali descritti negli inventari RNL, devono essere verificati dalla Commissione (Eurostat) mediante un modello di verifica. L'articolo 5 del regolamento RNL stabilisce che il modello deve essere elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con il gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo. Il modello per il ciclo di verifica dell'RNL 2020-2024, basato su quello utilizzato con successo nel ciclo di verifica dell'RNL 2016-2019, è stato elaborato da Eurostat e approvato dal gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo in occasione delle sue riunioni del 2020 e del 2021. Gli elementi pertinenti del modello sono complessivamente descritti nei documenti quadro che lo compongono[[12]](#footnote-12).

Oltre al documento GNIG/121 "Descrizione del modello di verifica per l'RNL ai fini delle risorse proprie" che illustra l'intero modello, sono stati predisposti i seguenti documenti per il ciclo di verifica dell'RNL 2020-2024:

- Guida per gli inventari RNL a norma del SEC 2010 - Orientamenti per l'elaborazione dell'inventario RNL a norma del SEC 2010 e per la compilazione delle tabelle di processo RNL (GNIG/068 Rev. 1);

- Questionario di valutazione degli inventari RNL (GIAQ) (GNIG/099);

- Orientamenti per le verifiche dirette nel quadro della verifica degli inventari RNL degli Stati membri (GNIG/100);

- Nota sulle riserve RNL (GNIG/101);

- Nota sulla soglia di rilevanza (GNIG/102);

- Orientamenti sulla documentazione (GNIG/122); e

- Modello di valutazione del rischio per la verifica dell'RNL ai fini delle risorse proprie (GNIG/130).

Il modello comprende la verifica annuale dei dati trasmessi con i questionari RNL e le relazioni sulla qualità, nonché la verifica pluriennale delle fonti e dei metodi statistici utilizzati per il calcolo dell'RNL.

La parte annuale del processo di verifica consiste nella verifica dei dati trasmessi con i questionari RNL e le relazioni sulla qualità. I questionari RNL sono verificati da Eurostat per appurare, ad esempio, la correttezza formale e numerica delle tabelle fornite, la coerenza dei dati nel corso del tempo e la loro coerenza con i dati di contabilità nazionale pubblicati. Le revisioni descritte nella relazione sulla qualità sono sottoposte a verifica per appurare, ad esempio, la plausibilità, la qualità delle fonti e dei metodi utilizzati, la riconciliazione della revisione complessiva con le singole revisioni e la coerenza con le modifiche precedentemente annunciate. Gli Stati membri possono essere invitati a fornire chiarimenti in merito ai dati e alla relazione sulla qualità e a trasmettere rettifiche. Tale processo sfocia nell'adozione, da parte del gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo, del suddetto parere sull'adeguatezza dei dati relativi all'RNL ai fini delle risorse proprie.

La parte pluriennale del processo di verifica consiste nella verifica delle fonti e dei metodi statistici utilizzati per il calcolo dell'RNL. Tale verifica è svolta secondo una procedura armonizzata per tutti gli Stati membri ed è effettuata nell'ambito di cicli di verifica pluriennali che garantiscono un quadro di verifica strutturato e coerente. Le fasi principali del ciclo, successive alla predisposizione della serie di documenti quadro, sono: trasmissione degli inventari RNL e delle tabelle di processo, valutazione del rischio, controlli documentali degli inventari e delle tabelle di processo, confronti tra paesi in relazione a questioni trasversali, visite di informazione ai fini dell'RNL, verifiche dirette, definizione di punti d'azione e definizione di riserve.

Gli inventari RNL e le tabelle di processo sono i principali documenti di riferimento utilizzati in tutte le fasi del processo di verifica pluriennale. Eurostat li verifica utilizzando il questionario di valutazione degli inventari RNL approvato dal gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo ed eseguendo verifiche dirette su aree di compilazione selezionate. Il questionario è uno strumento generale di verifica e documentazione. La sua struttura è strettamente allineata a quella della guida per gli inventari RNL. Il questionario è principalmente volto a verificare che le fonti e i metodi descritti siano conformi ai requisiti del SEC 2010, alla normativa correlata e agli orientamenti metodologici. Tali strumenti hanno assolto efficacemente la loro funzione nel corso degli anni, garantendo un'analisi sistematica, coerente ed equa degli inventari RNL e delle tabelle di processo.

Alcuni settori della contabilità nazionale, individuati nella valutazione del rischio, sono ritenuti ad alto rischio per tutti gli Stati membri e richiedono un'analisi comparativa dettagliata delle soluzioni applicate dai paesi. In alcuni casi potrebbero rendere necessario un accordo sugli aspetti concettuali in sede di gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo. Tali questioni sono verificate in modo uniforme in tutti i paesi attraverso confronti tra paesi. Nel ciclo di verifica 2016-2019 Eurostat ha completato un vasto programma di confronti tra paesi in relazione a una serie di questioni trasversali. Sono state esaminate questioni quali l'esaustività, il bilanciamento del PIL, i servizi di abitazione, i servizi finanziari (compresi i servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati), la produzione globale, la bilancia dei pagamenti e le differenze tra il SEC 95 e il SEC 2010. I confronti tra paesi in merito all'esaustività, alla produzione globale e alla bilancia dei pagamenti e le differenze tra il SEC 95 e il SEC 2010 sono stati ulteriormente suddivisi in aree più dettagliate. Nel complesso sono stati effettuati 16 confronti tra paesi, che hanno permesso di ottenere una maggiore garanzia sulla qualità delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione delle rispettive aree. Sono in corso altre due analisi tra paesi nel ciclo di verifica 2020-2024.

Il regolamento RNL prevede che il modello di verifica dell'RNL sia basato sui principi di valutazione *inter pares* e di un favorevole rapporto costi-benefici, che rappresentano pertanto i principi più importanti osservati nelle attività di verifica dell'RNL e applicati in tutte le fasi del processo di verifica.

La valutazione *inter pares* nell'ambito della verifica dell'RNL è effettuata attraverso il coinvolgimento attivo degli Stati membri nell'attività di verifica, sia in sede di gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo sia mediante la partecipazione alle visite di informazione ai fini dell'RNL. Al fine di agevolare l'applicazione del principio di valutazione *inter pares*, Eurostat ha garantito la trasparenza del processo di verifica mettendo a disposizione del gruppo di lavoro sul reddito nazionale lordo tutta la documentazione pertinente. Tale documentazione comprende gli inventari RNL e le tabelle di processo nonché tutti gli esiti del processo di verifica, ossia relazioni sulle visite e punti d'azione, elenco delle questioni non rilevanti individuate, relazioni intermedie e finali sulle questioni trasversali verificate attraverso i confronti tra paesi, situazione relativa alle riserve e (per il ciclo di verifica dell'RNL 2020-2024) tutte le lettere con cui sono formulate o revocate riserve relative all'RNL.

Per quanto riguarda il principio di un favorevole rapporto costi-benefici, esso è applicato nel modello di verifica dell'RNL in due modi: in primo luogo attraverso la valutazione del rischio e, in secondo luogo, mediante l'applicazione di una soglia di rilevanza. Un modello di valutazione del rischio completo per la verifica dell'RNL ai fini delle risorse proprie è stato elaborato in stretta collaborazione con il gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo, che lo ha approvato. Tale modello consente di strutturare il processo di verifica e di concentrare le attività di verifica sulle aree che presentano un livello di rischio relativamente elevato. La Commissione ritiene che il ricorso a tale strumento abbia razionalizzato il processo rendendolo più efficace in termini di costi.

All'atto di valutare l'entità e la significatività potenziali di specifiche attività od operazioni, il principio del favorevole rapporto costi-benefici comporta l'applicazione di una soglia di rilevanza. Il gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo ha approvato una soglia dello 0,1 % dell'RNL da utilizzare a tal fine. La soglia di rilevanza è presa in considerazione nell'intero processo di verifica, ma assume rilievo soprattutto al momento di fissare o chiudere punti d'azione e di formulare o revocare riserve.

*Atti delegati e atti di esecuzione*

A norma dell'articolo 5 del regolamento RNL la Commissione deve adottare atti delegati definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica, al fine di garantire l'affidabilità, l'esaustività e la massima comparabilità possibile dei dati relativi all'RNL, in linea con il SEC 2010. Inoltre la Commissione deve stabilire, mediante atti di esecuzione, misure specifiche tese a rendere i dati relativi all'RNL più comparabili, affidabili ed esaustivi sulla base di tale elenco di questioni.

La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2020/2147[[13]](#footnote-13) che integra il regolamento (UE) 2019/516, definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica. L'elenco comprende i seguenti elementi:

* definizione di territorio geografico;
* principi di stima dei servizi di abitazione;
* trattamento dei rimborsi dell'IVA;
* misure sull'esaustività; e
* trattamento dell'IVA non riscossa.

Di tali questioni si è tenuto adeguatamente conto nel modello di verifica, in quanto i loro aspetti pertinenti sono stati opportunamente trattati nei documenti quadro (ad esempio nella guida per gli inventari RNL, nel questionario di valutazione degli inventari RNL e nel modello di valutazione del rischio).

Sulla base del suddetto elenco la Commissione ha stabilito, mediante i seguenti atti di esecuzione, misure specifiche tese a rendere i dati relativi all'RNL più comparabili, affidabili ed esaustivi per le prime tre questioni:

* regolamento di esecuzione (UE) 2021/1947 della Commissione riguardante la definizione del territorio geografico degli Stati membri[[14]](#footnote-14);
* regolamento di esecuzione (UE) 2021/1949 della Commissione riguardante i principi di stima dei servizi di abitazione[[15]](#footnote-15); e
* regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione concernente il trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti[[16]](#footnote-16).

Gli atti di esecuzione per le ultime due questioni (misure sull'esaustività, trattamento dell'IVA non riscossa) sono in fase di preparazione.

*Visite di informazione ai fini dell'RNL*

L'articolo 6 del regolamento RNL stabilisce che la Commissione (Eurostat) può effettuare, se lo ritiene opportuno, visite di informazione ai fini dell'RNL negli Stati membri[[17]](#footnote-17). L'obiettivo delle visite di informazione ai fini dell'RNL è la verifica della qualità degli aggregati dell'RNL e delle relative componenti, nonché la verifica della conformità con il SEC 2010. A tal fine le visite mirano a raccogliere le informazioni aggiuntive necessarie per individuare eventuali carenze nell'inventario RNL o nelle fonti e nei metodi statistici utilizzati per il calcolo dell'RNL e delle relative componenti. Le visite di informazione ai fini dell'RNL possono anche comportare verifiche dirette di parti della compilazione dell'RNL. Gli obiettivi principali della verifica diretta consistono nel verificare se la descrizione delle fonti e dei metodi riportata nell'inventario RNL rifletta adeguatamente la prassi di compilazione effettivamente applicata e se i dati di base, indicati nelle fonti, siano stati elaborati in modo appropriato nei dati di contabilità nazionale forniti dagli Stati membri ai fini della risorsa propria basata sull'RNL. Il risultato della visita di informazione ai fini dell'RNL è una relazione (presentata da Eurostat al gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo) contenente punti d'azione che lo Stato membro deve attuare per apportare modifiche metodologiche, correggere errori di compilazione oppure chiarire o integrare le informazioni contenute nell'inventario RNL.

Il numero minimo di visite ai fini dell'RNL previste in un determinato Stato membro durante un ciclo di verifica è basato sui risultati della valutazione del rischio. In linea di principio durante il ciclo di verifica è effettuata in ogni Stato membro almeno una visita di informazione ai fini dell'RNL.

Dall'entrata in vigore del regolamento RNL il 18 aprile 2019, Eurostat ha effettuato (fino a ottobre 2022) 19 visite di informazione ai fini dell'RNL negli Stati membri e nel Regno Unito. Tale risultato è stato raggiunto, nonostante le difficili circostanze legate alla pandemia di COVID-19, grazie all'eccellente collaborazione con gli Stati membri. Eurostat ha sistematicamente invitato gli esperti dei conti nazionali che rappresentano le autorità statistiche nazionali di altri Stati membri a partecipare alle visite ai fini dell'RNL. Pertanto 11 delle 19 visite si sono svolte con la partecipazione di esperti dei conti nazionali di altri Stati membri, il che ha contribuito all'applicazione del principio di valutazione *inter pares* che regola il processo di verifica dell'RNL.

*Esame delle verifiche della Commissione da parte della Corte dei conti europea*

Il lavoro di verifica, da parte della Commissione, dei dati relativi all'RNL trasmessi dagli Stati membri è stato accuratamente esaminato dalla Corte dei conti europea su base annuale. Inoltre esistono relazioni speciali sull'esecuzione che riguardano le verifiche pluriennali. Per un resoconto dettagliato delle attività della Corte in relazione all'RNL ai fini delle risorse proprie è possibile consultare le relazioni annuali della Corte sull'esecuzione del bilancio dell'UE.

# 5. CONCLUSIONI

Il reddito nazionale lordo serve da base per il calcolo della quota più consistente delle risorse proprie del bilancio generale dell'UE e la corretta applicazione del regolamento RNL è di fondamentale importanza in tale contesto. Ciò premesso, la corretta applicazione delle definizioni e delle norme contabili del SEC 2010, che è condizione imprescindibile per l'elevata qualità dei dati relativi all'RNL, è essenziale per la qualità complessiva dei conti nazionali. Pertanto la garanzia dell'affidabilità, della comparabilità e dell'esaustività dei dati relativi all'RNL ottenuta dalla verifica effettuata dalla Commissione a norma delle disposizioni del regolamento RNL contribuisce all'esecuzione di analisi economiche più solide e all'elaborazione di politiche economiche più informate sulla base dei dati di contabilità nazionale.

L'attuale modello di verifica dell'RNL ai fini delle risorse proprie si basa in larga misura sulle procedure introdotte in passato in applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/516 il modello di verifica è stato ulteriormente sviluppato, tenendo conto delle disposizioni pertinenti del regolamento stesso, comprese quelle relative ai principi di valutazione *inter pares* e di favorevole rapporto costi-benefici, e mettendo a frutto i risultati conseguiti nei precedenti cicli di verifica dell'RNL. È stato di conseguenza posto in essere un quadro di verifica formalizzato che garantisce un processo di verifica completo e rigoroso, ma allo stesso tempo flessibile.

Sono inoltre stati attuati interventi per garantire la trasmissione tempestiva e armonizzata dei dati relativi all'RNL e per migliorare e aggiornare la documentazione delle fonti e dei metodi utilizzati per il calcolo dell'RNL e delle sue componenti.

Grazie a tali misure sono stati realizzati progressi apprezzabili per quanto riguarda l'esame e i controlli dei calcoli dell'RNL, sia nelle verifiche annuali sia in quelle pluriennali.

Gli atti delegati e di esecuzione pertinenti prescritti dal regolamento sono stati adottati. Sono in corso attività volte a prendere in considerazione altri potenziali problemi al fine di migliorare ulteriormente la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività dei dati relativi all'RNL.

La Commissione ha messo in campo notevoli risorse per garantire la corretta attuazione del regolamento RNL. La corretta applicazione del regolamento è stata possibile anche grazie all'eccellente collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, di cui è stata data prova non soltanto durante i lavori del gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo, istituito per assistere la Commissione nell'esame delle questioni relative all'attuazione del regolamento RNL, ma anche durante le visite di informazione ai fini dell'RNL.

Nei prossimi anni la Commissione e il gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo continueranno ad adoperarsi per mantenere elevato il livello di qualità e migliorare ulteriormente la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività dei dati relativi all'RNL.

1. GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26). [↑](#footnote-ref-4)
5. Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("Regolamento RNL") (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. Decisione della Commissione, del 17 maggio 2019, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione sul reddito nazionale lordo (GU C 174 del 21.5.2019, pag. 5). [↑](#footnote-ref-6)
7. Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione) (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39). [↑](#footnote-ref-7)
8. Il Liechtenstein, pur beneficiando di una deroga all'obbligo di attuare il regolamento RNL, trasmette il questionario RNL annuale. [↑](#footnote-ref-8)
9. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-9)
10. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell'inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 1). [↑](#footnote-ref-10)
11. Decisione della Commissione, del 17 maggio 2019, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione sul reddito nazionale lordo (Testo rilevante ai fini del SEE) (C(2019)3651) (GU C 174 del 21.5.2019, pag. 5). [↑](#footnote-ref-11)
12. I documenti quadro sono disponibili sul sito pubblico del gruppo di esperti sul reddito nazionale lordo: <https://circabc.europa.eu/ui/group/7eb29b7b-33b0-4c9f-851b-e370277bb9e5>. [↑](#footnote-ref-12)
13. Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione, dell'8 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9). [↑](#footnote-ref-13)
14. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1947 della Commissione, del 10 novembre 2021, riguardante la definizione del territorio geografico degli Stati membri ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 1). [↑](#footnote-ref-14)
15. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1949 della Commissione, del 10 novembre 2021, riguardante i principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 6). [↑](#footnote-ref-15)
16. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione, del 10 novembre 2021, concernente il trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 4). [↑](#footnote-ref-16)
17. Le visite di informazione ai fini dell'RNL possono svolgersi anche nel Regno Unito e nei paesi EFTA. [↑](#footnote-ref-17)